

Relazione illustrativa

La proposta di modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) deriva dalle esigenze emerse in questi primi mesi di esperienza gestionale maturata dalla Regione a seguito del riordino istituzionale con il quale sono state riallocate a livello regionale le competenze precedentemente svolte dalle amministrazioni provinciali.

In particolare la proposta contiene le seguenti disposizioni:

- l'articolo 1 che modifica l'articolo 1 della l.r. 7/2005 per specificare che nell'ambito della disciplina regionale sono comprese anche norme per la gestione della fauna ittica e non solo disposizioni per il prelievo. La norma propone anche una nuova definizione di fauna ittica che fa riferimento ai pesci viventi nelle acque interne;
- l'articolo 2 che modifica l'articolo 2 della l.r. 7/2005 ridefinendo il concetto di acque pubbliche per comprendere tutte le acque nelle quali vivano o possano vivere popolazioni ittiche allo stato naturale. La norma rinvia alla Giunta regionale il compito di individuare le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca tramite l'approvazione di un elenco. Infine viene attribuita la competenza alla gestione degli invasi naturali ed artificiali posti all'interno dei parchi urbani ai comuni che, in qualità di responsabili dei parchi, sono chiamati ad esercitare anche le competenze in materia di fauna ittica e di pesca su tali invasi;
- l'articolo 3 che modifica l'articolo 4 della l.r. 7/2005 in materia di consulta ittica regionale dove si propone una ridefinizione della composizione volta a garantire la massima rappresentatività delle diverse componenti sociali coinvolte nella gestione della pesca nelle acque interne (associazioni dei pescatori dilettanti, associazioni ambientali, associazioni di pescatori professionali). E' al contempo fondamentale assicurare la possibilità per la Consulta di poter richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed Università
- l'articolo 4 che modifica l'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 in materia di funzioni per le quali la Regione può avvalersi di associazioni di pescatori: la proposta intende consentire alla Regione di avvalersi delle associazioni di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale o di associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale;
- l'articolo 5 che inserisce l'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005 introducendo l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche;
- l'articolo 6 che modifica il comma 2 dell'articolo 7 richiamando la vigente normativa in materia di concessioni.
- l'articolo 7 che modifica l'articolo 8 della l.r. 7/2005 in materia di piano per la pesca nelle acque interne per assicurare la pianificazione comprenda anche i profili di carattere gestionale relativi alle immissioni di fauna ittica, alle individuazione e attuazione dei metodi di controllo e alla gestione degli istituti ittici, prima assicurati a livello provinciale,
- l'articolo 8 che modifica l'articolo 12 della l.r. 7/2005 in materia di impianti per la pesca a pagamento indicando la documentazione da allegare alla comunicazione da inviare alla competente struttura della giunta regionale. La proposta inoltre consente alla competente struttura della Giunta

regionale di porre limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse e può disporre sopralluoghi negli impianti;

- l'articolo 9 che modifica l'articolo 13 della l.r. 7/2005 eliminando i commi 2 e 3 in quanto le fattispecie sono state ricomprese all'interno del piano ittico di cui all'articolo 8 della l.r. 7/2005;

- l'articolo 10 che sostituisce l'articolo 14 della l.r. 7/2015 in materia di interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna: la proposta contiene una ristrutturazione volta a chiarire le disposizioni in materia di obblighi ittogenici per nei casi di interventi che comportino sommossa del fondo alveo, interruzioni o asciutta anche parziale del corpo idrico o comunque limitazioni anche temporanee delle condizioni biogeniche del corpo idrico. Il divieto di immissione nelle acque interve di specie ittiche viene invece ricollocato nell'articolo 18 bis dove vengono riportate tutte le disposizioni contenente divieti;

- l'articolo 11 che modifica l'articolo 15 della l.r. 7/2005 in materia di licenza di pesca. La proposta contiene una precisazione in materia di licenze di pesca di tipo D da utilizzare per la pesca sportiva anche nelle manifestazioni didattiche o promozionali;

- l'articolo 12 che modifica l'articolo 17 della l.r. 7/2005 in materia di pesca dilettantistica per precisare che la licenza di pesca non è richiesta per gli incaricati di pubbliche funzioni nell'esercizio delle loro competenze;

- l'articolo 13 che modifica l'articolo 18 della l.r. 7/2005 in materia di commercio e detenzione di specie ittiche per vietare il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica;

- l'articolo 14 che introduce l'articolo 18 bis nella l.r. 7/2005 per introdurre una disposizione contenente tutti i divieti nell'esercizio dell'attività di pesca, nonché i divieti nelle attività di immissione e ripopolamento;

- l'articolo 15 che sostituisce l'articolo 19 della l.r. 7/2005 in materia di sanzioni amministrative che contiene una rivisitazione della sanzioni amministrative alla luce delle recenti disposizioni nazionali introdotte con la l. 154/2016;

- l'articolo 16 che sostituisce l'articolo 20 della l.r. 7/2005 in materia di vigilanza e sanzioni per disciplinare l'esercizio della vigilanza volontaria;

- l'articolo 17 che introduce l'articolo 20 bis nella l.r. 7/2005 per disciplinare la figura della guardia ittica volontaria stabilendo che per svolgere tale compito è necessario il possesso di un attestato di abilitazione rilasciato dalla competente struttura della giunta regionale previo superamento di apposito esame;

- l'articolo 18 che modifica l'articolo 21 della l.r. 7/2005 in materia di regolamento di attuazione eliminando la possibilità di introdurre deroghe al divieto di immissione di specie alloctone e inserendo i prelievi a fini di studio e tutela.